



**COMUNE DI MARRADI**  
*CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE*

*Il Sindaco*

**COPIA**

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**N. 11 DEL 02-05-2020**

**Oggetto: Riapertura di Cimiteri ed Aree verdi pubbliche- Revoca della precedente chiusura e disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19**

**IL SINDACO**

**IL SINDACO**

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza n. 2 del 16 marzo 2020, con la quale, in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19, veniva disposta la chiusura di tutti i parchi pubblici, altre aree attrezzate con giochi o con attrezzature sportive, aree verdi comunali e cimiteri comunali, presenti sul territorio del Comune di Marradi, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 disposta dagli organi competenti;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.108 del 27 aprile 2020, in particolare l'art. 1, lettere d), e), f) ed i), terzo periodo;

**RITENUTO** di poter dare attuazione, alla luce della sopra citata disposizione, alla riapertura dei cimiteri comunali e delle singole aree verdi specificate nell'allegato 2) ubicati sul territorio del Comune di Marradi;

**CONSIDERATA** la necessità di limitare la presenza di persone all'interno dei cimiteri e delle aree verdi comunali specificate nell'allegato 2) per ridurre il rischio di possibile contagio;

**RITENUTO** opportuno revocare la propria Ordinanza n. 2 del 16 marzo 2020;

**VALUTATO** di stabilire l'orario di apertura dei cimiteri, come da allegato 1);

**VALUTATO** di stabilire l'orario di accesso alle aree verdi oggetto della riapertura, dettagliati nell'allegato 2);

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

A decorrere dal giorno 4 maggio 2020, la riapertura:

1. Dei cimiteri posti sul territorio del Comune di Marradi, a condizione che vengano adottate le misure organizzative richieste dall'art. 1, lett. i), terzo periodo, del DPCM 26 aprile 2020 il cui orario di apertura è determinato come da allegato 1);
2. Delle specifiche aree verdi comunali poste sul territorio del Comune di Marradi, limitatamente alla sola fruizione delle stesse per passeggiate ed attività motoria, nelle fasce orarie, come da



## COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

*Il Sindaco*

allegato 2), mentre resta vietata la fruizione delle aree attrezzate destinate al gioco (che restano pertanto chiuse ed interdette all'accesso del pubblico).

### DISPONE

All'interno dei cimiteri comunali è obbligatorio indossare guanti e mascherina.

E' vietata ogni forma di assembramento.

In caso di cerimonie funebri è consentita la partecipazione di un numero massimo di 15 persone, che dovranno mantenere la distanza di sicurezza interpersonale raccomandata di 1,8 metri e indossare la mascherina.

All'interno delle aree verdi individuate nell'allegato 2) i visitatori dovranno indossare mascherine e tenere la distanza interpersonale raccomandata a livello regionale, di almeno un 1,8 metri.

E' vietata ogni forma di assembramento.

E' possibile la presenza di un accompagnatore per minori e persone non completamente autosufficienti.

Non è consentito svolgere attività ludica-ricreativa all'aperto.

Di revocare, dalla stessa data del 4 maggio 2020, ogni precedente ordinanza in tal senso emessa, stabilendo quindi che la disciplina vigente è determinata dalla normativa nazionale ed in attuazione della stessa, dalla presente ordinanza.

### DISPONE

che la "prima vigilanza" da attuarsi ai varchi di accesso alle predette aree, nonché all'interno delle stesse è demandata al personale delle Associazioni di volontariato e/o di Protezione civile individuate sulla base di Convenzioni già in essere con il Comune di Marradi, fermo restando il potere di vigilanza in capo agli organi di polizia;

### AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

### INFORMA



## COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

*Il Sindaco*

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 06/12/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24/11/1971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;

### STABILISCE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico comunale e sul sito internet istituzione del Comune di Marradi;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Distretto di Marradi della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze;

Servizio Polizia Municipale Unione Montana dei Comuni del Mugello;

Comando Stazione Carabinieri di Marradi;

**Marradi, li 02-05-2020**

Per copia conforme  
Marradi,

Il Sindaco  
f.to TRIBERTI TOMMASO

Il Responsabile del Servizio